

venzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con **abuso della sua qualità o dei suoi poteri**. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 (3).

[II] Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 (4) si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito (5). [316 bis, 640 bis, 289² c.p.p.].

(1) Articolo inserito dall'art. 4¹ della l. 29.9.2000, n. 300.

(2) Rubrica così modificata dall'art. 28-bis, c. 1, lett. c), n. 1), d.l. 27.1.2022, n. 4, conv., con modif., dalla l. 28.3.2022, n. 25, a decorrere dal 29.3.2022. Precedentemente, identica modifica era stata prevista art. 2, c. 1, lett. c), n. 1), d.l. 25.2.2022, n. 13, a decorrere dal 26.2.2022, abrogato dall'art. 1, c. 2, della citata l. n. 25/2022 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto d.l. n. 13/2022.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato».

(3) Comma così modificato dall'art. 1, c. 1, lett. l), l. 9.1.2019, n. 3, a decorrere dal 31.1.2019, dall'art. 1, c. 1, lett. b), d.lgs. 14.7.2020, n. 75, a decorrere dal 30/7.2020, e successivamente, dall'art. 28-bis, c. 1, lett. c), n. 2), d.l. 27.1.2022, n. 4, conv., con modif., dalla l. 28.3.2022, n. 25, a decorrere dal 29.3.2022. Precedentemente, identica modifica a quella disposta dal suddetto d.l. n. 4/2022 era stata prevista dall'art. 2, c. 1, lett. c), n. 2), d.l. 25.2.2022, n. 13, a decorrere dal 26.2.2022, abrogato dall'art. 1, c. 2, della citata l. n. 25/2022 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto d.l. n. 13/2022. Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato d.l. n. 4/2022 era il seguente: «Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal suddetto d.lgs. n. 75/2020 era il seguente: «Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da

altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata l. n. 3/2019 era il seguente: «Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

(4) Per l'elevazione del presente importo, nei casi di indebita percezione del contributo previsto dall'art. 58, d.l. 14.8.2020, n. 104, conv., con modif., dalla l. 13.10.2020, n. 126. V. l'art. 58, c. 8, del medesimo d.l. n. 104/2020.

(5) V. art. 71 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159, secondo cui le pene stabilite per i delitti previsti da questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà, se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

317. Concussione (1). – Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358] che, **abusando della sua qualità o dei suoi poteri** [1437 c.c.], costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni (2) [32-quater, 317-bis, 318, 323-bis, 609-bis, 629 // 289 c.p.p.].

(1) La versione originaria della disposizione recitava: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni». In seguito l'articolo è stato sostituito dall'art. 1, c. 75, l. 6.11.2012, n. 190, nella seguente versione: «Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni». L'attuale formulazione scaturisce dalle modifiche, da ultimo apportate, dall'art. 3 della l. 27.5.2015, n. 69.

(2) V. art. 71 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159, secondo cui le pene stabilite per i delitti previsti da questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà, se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

c.p. 1889 – art. 169, co. 1, 170, co. 1 // D. 47.13.1, D. 48.11.1.

317 bis. Pene accessorie (1). – [I] La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna

importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

[II] Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323 *bis*, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, c. 1, lett. m) della l. 9.1.2019, n. 3. Il testo, come da ultimo modificato dall'art. 1, c. 75 della l. 6.11.2012, n. 190, era il seguente: «Pene accessorie. – La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea». Le parole "314, 317, 319 e 319 ter" erano state sostituite alle parole "314 e 317" dall'art. 1, c. 75, lett. e) della l. 6.11.2012, n. 190. Precedentemente l'articolo era stato inserito dall'art. 5 della l. 26.4.1990, n. 86.

c.p. 1889 – art. 168-169, 170¹.

318. Corruzione per l'esercizio della funzione (1).

– Il pubblico ufficiale [357] che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, **indebitamente riceve**, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o **ne accetta la promessa** è punito con la reclusione da tre a otto anni (2) (3) [32 *quater*, 317, 319 *bis*, 319 *ter*, 320, 321, 322, 323 *bis* // 289 c.p.p.].

(1) Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 175, lett. f), l. 6.11.2012, n. 190. Il testo previgente come sostituito dall'art. 6 della l. 26.4.1990, n. 86, era il seguente: "[I] Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II] Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno".

(2) Le parole «da tre a otto anni» sono state sostituite alle parole «da uno a sei anni» dall'art. 1, c. 1, lett. n) della l. 9.1.2019, n. 3. Precedentemente l'art. 1 della l. 27.5.2015, n. 69, aveva sostituito le parole «da uno a cinque anni» con le parole «da uno a sei anni».

(3) V. art. 71 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159, secondo cui le pene stabilite per i delitti previsti da questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà, se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

c.p. 1889 – art. 171.

319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (1). – Il pubblico ufficiale [357] che, **per omettere** o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero **per compiere** o per aver compiuto **un atto contrario ai doveri di ufficio**, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci (2) anni (3) [32, 32-*quater*, 317, 318, 31-*bis*, 319-

ter, 320, 321, 322, 323-*bis*, 346-*bis* // 289 c.p.p.].

(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 7 della l. 26.4.1990, n. 86. Il testo originario era il seguente: «Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a quattro milioni. – La pena è aumentata, se dal fatto deriva: 1) il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, onorificenze, o la stipulazione di contratti di cui sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale; 2) il favore o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo. – Si applica la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa non inferiore a lire cinque milioni, se dal fatto deriva una sentenza di condanna all'ergastolo o alla reclusione. (Si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una sentenza di condanna alla pena di morte). – Qualora il pubblico ufficiale riceva il denaro o l'utilità per aver agito contro i doveri del suo ufficio, o per aver omesso o ritardato un atto di ufficio, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire duecentomila a due milioni».

(2) Le originarie parole "da due a cinque" sono state dapprima sostituite dalle parole "da quattro a otto" dall'art. 175 ^{lett. g)} della l. 6.11.2012, n. 190, e in seguito dall'attuale formulazione a seguito della modifica, da ultimo apportata, dall'art. 1 della l. 27.5.2015, n. 69.

(3) V. art. 71 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159, secondo cui le pene stabilite per i delitti previsti da questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà, se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

c.p. 1889 – art. 172¹.

319 bis. Circostanze aggravanti (1). – La pena è aumentata [64] se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il **conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni** o la **stipulazione di contratti** nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale [321, 357] appartiene [32-*quater*] nonché il **pagamento o il rimborso di tributi** (2).

(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 8 della l. 26.4.1990, n. 86.

(2) Comma così modificato dall'art. 297 del d.l. 31.5.2010, n. 78, conv., con modif., dalla l. 30.7.2010, n. 122, che ha inserito le parole "nonché il pagamento o il rimborso di tributi".

c.p. 1889 – art. 172^{2, n. 2}.

319 ter. Corruzione in atti giudiziari (1). – [I] Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per **favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo**, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni [346-*bis*] (2).

[II] Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [442², 533, 605¹ c.p.p.] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni (3); se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni (4) (5).

(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 9 della l. 26.4.1990, n. 86.

(2) Le originarie parole "da tre a otto" sono state inizialmente sostituite dalle parole "da quattro a dieci" dall'art. 175 lett. h) della l. 6.11.2012, n. 190, e in seguito nell'attuale formulazione a seguito della modifica, da ultimo apportata, dall'art. 1 della l. 27.5.2015, n. 69.

(3) Le originarie parole "da quattro a dodici" sono state inizialmente sostituite dalle parole "da cinque a dodici" dall'art. 175 lett. h) della l. 6.11.2012, n. 190, e in seguito nell'attuale formulazione a seguito della modifica, da ultimo apportata, dall'art. 1 della l. 27.5.2015, n. 69.

(4) Le originarie parole "da sei a venti" sono state sostituite dalle parole "da otto a venti" dall'art. 1 della l. 27.5.2015, n. 69.

(5) V. art. 71 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159, secondo cui le pene stabilite per i delitti previsti da questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà, se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

c.p. 1889 – art. 172², n. 2, 172³.

319 quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità (1). – [I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di pubblico servizio [358] che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, **induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità** [317, 346-bis] è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi (2) [32-quater, 32-quinquies, 323-bis].

[II] Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 [32-quater, 322-bis, 323-bis // 289 c.p.p.] (3) (4).

(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 175, lett. i) della l. 6.11.2012, n. 190.

(2) L'art. 1 della l. 27.5.2015, n. 69, ha sostituito le parole «da tre a otto anni» con le parole «da sei anni a dieci anni e sei mesi».

(3) L'art. 1¹ lett. c) del d.l. 14.7.2020, n. 75, in vigore dal 30.7.2020, ha aggiunto le parole «ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000», dopo le parole «tre anni».

(4) L'art. 71 c. 1 e 3 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159, come modif. dalla l. 17.10.2017, n. 161, ha disposto che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (1). – [I] Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio [358] (2).

[II] In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non

superiore a un terzo [323-bis].

(1) L'articolo è stato sostituito dall'art. 10 della l. 26.4.1990, n. 86. Il testo originario era il seguente: «Le disposizioni dell'art. 318 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. Le disposizioni della prima e dell'ultima parte dell'articolo precedente si applicano a qualsiasi persona incaricata di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo».

(2) Comma così sostituito dall'art. 175, lett. i) della l. 6.11.2012, n. 190. Il testo del comma era il seguente: «Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato».

321. Pene per il corruttore (1). – Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'art. 319 ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] il denaro od altra utilità [32-quater] (2) (3).

(1) L'articolo è stato sostituito dall'art. 11 della l. 26.4.1990, n. 86. Il testo originario era il seguente: «Le disposizioni stabilite negli art. 318, prima parte, 319 e 320 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità».

(2) Il comma è stato modificato dall'art. 2 della l. 7.2.1992, n. 181, che ha inserito le parole "nell'articolo 319-ter".

(3) V. art. 71 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159, secondo cui le pene stabilite per i delitti previsti da questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà, se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

c.p. 1889 – art. 173¹.

322. Istigazione alla corruzione (1). – [I] Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale [357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [358], per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (2), soggiace, **qualora l'offerta o la promessa non sia accettata**, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo [56, 115³, 317, 323-bis // 289 c.p.p.].

[II] Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale [357] o un incaricato di un pubblico servizio [358] ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo [323-bis] (3).

[III] La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] che **sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità** per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri [323-bis] (4).

[IV] La pena di cui al secondo comma si applica al